



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

**DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE  
e TERRITORIO**

Servizio pianificazione paesaggistica,  
territoriale e strategica

pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it  
territorio@certregione.fvg.it  
tel + 39 040 377 4120  
fax + 39 040 377 4110  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Prot. n.  
Udine,

Ai Comuni FVG

Alla Regione nelle persone di:

- Presidente e strutture della Presidenza
- Assessori
- Direzioni centrali e, per il loro tramite, Servizi competenti
- Enti regionali

Ai Consorzi di sviluppo economico

Agli Enti parco

Agli Ordini/Collegi delle categorie professionali di:

- Architetti
- Ingegneri

All'ANCI FVG

All'UNCEM

E p.c.

Segretariato regionale del Ministero della Cultura  
per il Friuli Venezia Giulia

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del  
Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia

**oggetto: Legge Regionale 5 aprile 2024, n. 2 come modificata dalla Legge Regionale 7 agosto 2024, n. 7. Circolare esplicativa su modifiche intervenute in materia di pianificazione territoriale. Modifiche alla LR 5/2007 – introduzione dell'articolo 63 septies <<Variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR>>.**

Nel primo supplemento ordinario n.7 di data 8 aprile 2024 al Bollettino Ufficiale n.14 del 3 aprile 2024 è stata pubblicata la legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 recante <<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>> entrata in vigore il 9 aprile u.s. Con l'introduzione dell'articolo 34 della L.R. 2/2024 è stato inserito nella legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 l'articolo 63-septies rubricato <<Variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR>>, di seguito variante semplificata. Con l'articolo 29 (Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007) è stato modificato l'articolo 57 quater della medesima legge regionale introducendo il comma 2 bis.

Nel supplemento ordinario n.29 del 9 agosto 2024 è stata pubblicata la legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 recante <<Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>> entrata in vigore il 10 agosto 2024. In particolare, l'articolo 5, comma 102, lettere b) e d) prevede ulteriori modifiche agli articoli 57 quater e 63 septies della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5, i cui testi vigenti sono i seguenti:

**Articolo 57 quater, comma 2 bis della LR 5/2007**

<<Sono oggetto di conformazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 septies:

- a) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR;
- b) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al Piano paesaggistico regionale (PPR), come modificato dalle nuove previsioni urbanistiche di cui all'articolo 63 sexies, limitatamente a quelle varianti che prevedano almeno una delle fattispecie di cui alle lettere b), c), g), h), i), k), l bis) dello stesso articolo.>>.

### **Articolo 63 septies della LR 5/2007**

- <<1. Le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, sono soggette al procedimento speciale di cui al presente articolo.
2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore.
3. Alle varianti di conformazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 sexies, commi 9 e 9 bis; la variante può comportare anche le necessarie e connesse modifiche di obiettivi e strategie.
4. Le varianti di cui al presente articolo contengono la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dall'articolo 57 quater, comma 1, e necessitano della preventiva formulazione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8.
5. Il Comune prima dell'adozione della variante:
- a) attiva tavoli tecnici e convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR, per l'acquisizione del relativo parere; in sede di conferenza di servizi paesaggistica il competente organo del Ministero della cultura esprime il proprio parere sui beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004;
- b) provvede ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1 bis, lettera c).
6. Il progetto di variante e l'eventuale relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies, comma 1, sono adottati dal Consiglio comunale, previo adeguamento alle prescrizioni di cui al parere conclusivo dei lavori della Conferenza dei servizi paesaggistica e alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 5, lettera b), con propria deliberazione, pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale sul sito web del Comune.
7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di conformazione. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
- 7 bis. Entro il periodo di deposito di cui al comma 6, il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, esprime il proprio parere vincolante sulla variante adottata in ordine al recepimento delle eventuali prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR).
8. Prima dell'approvazione della variante il Comune raggiunge le intese e acquisisce i pareri di cui all'articolo 63 sexies, comma 4.
9. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti al deposito e approva la variante, ovvero decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

10. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilazione degli utenti per l'accesso alla piattaforma.

11. Nelle more del provvedimento di cui al comma 10 è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azonamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.

12. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, trasmettendo gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al presente articolo, conformati e approvati, al competente organo del Ministero della cultura, il quale si esprime nel termine di trenta giorni.

13. La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

13 bis. Il Comitato tecnico paritetico per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) svolge una verifica periodica sugli esiti dell'attuazione del procedimento di cui al presente articolo. Le modalità di esecuzione della verifica e la raccolta degli esiti della stessa sono definite in sede di Comitato tecnico paritetico.

>>

La presente circolare intende chiarire alcuni temi di rilevante interesse applicativo e le ragioni che hanno condotto a tali sviluppi, anche al fine di agevolare l'attività degli operatori del settore. La principale novità introdotta con l'articolo 63 septies è la **previsione di un procedimento speciale** al quale vengono assoggettate le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR riconducibili alla fattispecie inserita al comma 2 bis dell'art. 57 quater della legge regionale 5/2007.

Il procedimento di conformazione al PPR è incentrato su alcuni passaggi preordinati all'adozione della Variante di conformazione, i quali sono riconfermati anche nella procedura semplificata.

In dettaglio:

1) svolgimento propedeutico di uno o più tavoli tecnici in cui Comune, Regione e gli organi competenti del Ministero della Cultura analizzano collegialmente i contenuti della proposta comunale di conformazione, formulando su di essa considerazioni ed esprimendo valutazioni e indicazioni per la migliore rispondenza al PPR e per l'adeguata coerenza con la pianificazione territoriale regionale e con gli altri livelli di pianificazione sovracomunale.

L'attivazione del primo tavolo tecnico dovrà essere richiesta da parte dell'amministrazione comunale contattando l'ufficio competente della Regione e facendo seguire una PEC di consegna della prima bozza di documentazione predisposta. La documentazione, che sarà condivisa con gli altri componenti del tavolo, dovrà pervenire almeno 30 giorni prima del tavolo tecnico fissato. I tavoli tecnici saranno organizzati dagli Uffici regionali che invieranno un appuntamento Outlook dedicato. La documentazione che verrà consegnata in occasione del secondo tavolo tecnico dovrà contenere e dare evidenza delle modifiche apportate a seguito delle osservazioni formulate nel corso del primo tavolo.

Infatti, in generale, al fine di garantire una maggiore chiarezza e trasparenza ed una maggiore qualità nei lavori, le modifiche introdotte tra un Tavolo e l'altro devono poter essere individuabili in maniera celere e precisa, sia nel caso in cui venga accolta una segnalazione, che nel caso in cui, la stessa, venga ritenuta non

accoglibile o superata. Dopo la chiusura del Tavolo, è prassi degli Uffici Regionali, a titolo collaborativo, fornire al Comune gli appunti istruttori utili al prosieguo dell'attività.

2) indizione comunale ed effettuazione di una Conferenza di servizi paesaggistica (CSP) della durata massima di 90 giorni, decisoria in merito al progetto di Variante di conformazione, alla quale prendono parte le tre amministrazioni pubbliche già menzionate che, all'atto di conclusione dei lavori della CSP, si esprimono favorevolmente, oppure favorevolmente con prescrizioni o anche negativamente.

La CSP, che potrà svolgersi in una o più sedute nell'arco dei 90 giorni, andrà convocata dall'amministrazione comunale mediante invio di PEC da inoltrare almeno 30 giorni prima della seduta stessa (specifici modelli per convocazione e verbali sono inviati dagli Uffici Regionali).

Intervenuta la chiusura della CSP, il Comune redige il verbale della conferenza evidenziando le eventuali prescrizioni dettate dal Servizio competente in materia di pianificazione della Regione e dagli organi competenti del Ministero della Cultura.

Il verbale deve contenere in maniera esaustiva, ma sintetica, le questioni trattate in Conferenza ed evidenziare puntualmente gli esiti ai quali le parti giungono nell'espressione del parere. A tal fine, si ricorda che la CSP è oggetto di registrazione e, pertanto, ogni soggetto è nelle condizioni di poter riascoltare quanto discusso ed argomentato, senza, tuttavia, eccedere nel riportare contenuti non essenziali; d'altro canto, è ormai prassi fornire al Comune indicazioni operative ed il testo delle prescrizioni da inserire nel Verbale.

In chiusura di CSP ed entro la sottoscrizione del relativo verbale da parte di tutti i soggetti partecipanti, il Comune si esprime sulla sussistenza, o meno, delle condizioni per l'adozione della Variante di conformazione ai sensi dell'art. 63 septies della LR 5/2007.

A mente dell'articolo 57 quater, comma 2 bis della legge regionale 5/2007, sono attualmente oggetto di conformazione secondo le vigenti disposizioni di cui all'articolo 63 septies le varianti in cui l'attività progettuale si identifichi unicamente nella conformazione paesaggistica delle previsioni urbanistiche vigenti dei PRGC o al più, qualora, in sostituzione di alcune delle previsioni vigenti, il Comune introduca anche modificazioni urbanistiche della soglia di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 (varianti di livello comunale), limitatamente alle fattispecie di cui alle lettere b), c), g), h), i), k), l) bis) dell'articolo medesimo. Tali fattispecie dovranno essere oggetto di asseverazione da parte del professionista incaricato di redigere il progetto di variante

Vanno evidenziate, quali innovazioni sotto il profilo procedurale per le varianti "semplificate", le disposizioni che afferiscono alla valutazione ambientale strategica (suddette varianti sono oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS secondo le indicazioni del D.lgs. n.152/2006) e la previsione secondo la quale il competente organo del Ministero della cultura esprimerà, già in sede di CSP, il proprio parere anche sui beni tutelati ex Parte II del Decreto Legislativo 42/2004 (oltre a quello sui beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto stesso).

Rispetto alla procedura di valutazione ambientale della Variante, che deve essere coordinata con la procedura di conformazione al PPR, si sottolinea la necessità del suo avvio formale una volta definiti puntualmente tutti i contenuti della Variante (norme, tavole, relazioni, recepimento di eventuale parere geologico), ma prima dell'adozione di quest'ultima. La procedura prevede come noto una fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale sulla base di un "rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" redatto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

Si rammenta, altresì, che non sono ammesse procedure di verifica di assoggettabilità a VAS che non contemplino la fase di consultazione con i soggetti competenti per acquisirne il parere, né "asseverazioni" dei professionisti di non assoggettabilità.

Si evidenzia, in ogni caso, che qualora l'esito della procedura stabilisca la necessità di assoggettare a VAS la variante, sarà necessario predisporre un rapporto ambientale di VAS parte integrante della Variante da portare in adozione.

Dove il legislatore regionale ha inteso intervenire più incisivamente per facilitare e agevolare il compimento dell'iter di conformazione paesaggistica, cercando di perseguire anche uno snellimento ed una riduzione dei suoi tempi, è nella fase "a valle" della CSP, ove si richiede:

- l'adozione da parte del Consiglio comunale della Variante, già favorevolmente validata in CSP, a cui farà seguito la fase di partecipazione dei cittadini con l'eventuale formulazione di osservazioni/opposizioni;
- l'invio allo scrivente Servizio della Variante adottata (deliberazione comunale di adozione ed elaborati progettuali allegati), ai fini della valutazione istruttoria funzionale ad accertare la sua rispondenza alle prescrizioni espresse dalla CSP, distintamente riportate nel verbale della seduta finale, con contestuale comunicazione indicante il periodo di deposito (decorrenza del periodo dei 30 giorni consecutivi). Gli esiti della valutazione istruttoria regionale saranno riportati in un parere vincolante, che il Comune dovrà recepire in fase di approvazione. Lo scrivente Servizio **non si esprime su varianti di conformazione adottate, qualora in sede di CSP sia stato pronunciato esito favorevole senza prescrizioni**. In tal caso al Comune ricorre comunque l'obbligo di invio della documentazione, inclusa la trasmissione degli strati informativi che corredano la variante adottata;
- l'approvazione da parte del Consiglio comunale della Variante, nei cui elaborati vengono recepiti gli esiti delle valutazioni contenute nel già menzionato parere;
- l'invio della Variante approvata all'organo competente del Ministero della Cultura (per la verifica da parte del Segretariato).

Analogamente a quanto richiesto in sede di adozione, anche per la Variante approvata, come eventualmente modificata in osservanza di determinazioni formulate dal Ministero della Cultura, sussiste l'obbligo di trasmissione alla Regione, inclusa la trasmissione degli strati informativi che la corredano. Acquisito l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero, potrà anche far seguito la pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della variante che ne sancirà l'entrata in vigore.

Si precisa che tutti gli strati informativi di PPR oggetto di modifica, integrazione, nuovi e gli strati relativi all'azonamento di PRGC derivato dalla conformazione, dovranno essere citati nelle delibere di adozione e di approvazione della Variante, essendo parte integrante della documentazione di piano e, quindi, consegnati congiuntamente agli altri elaborati tecnici previsti (cfr. Regolamento di cui al D.P.Reg. 126/2022, art.7); LR 5/2007, art. 63 septies, co.11).

Si precisa anche che, in sede di adozione, alla Variante di conformazione (sia soggetta a procedura semplificata ex art. 63 septies che a procedura ordinaria ex art. 63 bis della LR 5/2007) non risulta possibile introdurre nuove modifiche se non quelle conseguenti alle eventuali prescrizioni impartite in CSP, o anche a pareri acquisiti in forza di obblighi di legge e a normative e disposizioni legislative che nel frattempo dovessero essere subentrate, nel periodo intercorrente tra la decisione della CSP e la data di adozione. Allo stesso tempo, anche in sede di approvazione della Variante, sono da escludersi modificazioni diverse da quelle indotte da pareri obbligatori e dall'accoglimento di osservazioni e opposizioni dei cittadini.

Infine, si sottolinea che al momento dell'adozione della Variante di conformazione è richiesta l'efficacia dei vincoli espropriativi e procedurali.

Con le modifiche normative apportate, viene meno, pertanto, tutta la fase istruttoria di cui all'articolo 63 bis, comma 12 della LR 5/2007 (110 giorni [90+20 per il parere del MIC sui beni culturali di cui alla Parte seconda

del D.lgs. 42/2004] successiva al ricevimento della delibera esecutiva di adozione), nella quale lo scrivente Servizio, dopo aver esaminato il contenuto della variante e preparato un parere tecnico, inoltra l'esito istruttorio alla Giunta regionale per la dovuta deliberazione.

Con tale innovazione procedurale, infatti, esclusivamente in caso di prescrizioni di CSP, il Servizio si esprime nei trenta giorni successivi alla ricezione della delibera di adozione della variante di conformazione (che corrispondono al periodo di deposito della stessa), trasmettendo poi tale parere al Comune richiedente nonché al competente organo del Ministero. Qualora il parere rilevi il mancato oppure insufficiente o incongruente recepimento delle prescrizioni determinate in sede di CSP, il parere stesso esprime le indicazioni necessarie per introdurre le modifiche conseguenti, richiedendo al Comune di adoperarsi prima dell'approvazione della Variante.

Ai fini della positiva verifica di avvenuta conformazione, il Comune provvede trasmettendo la variante approvata al competente organo del Ministero della cultura, il quale si esprime nel termine di trenta giorni.

La procedura di conformazione al PPR resterebbe invece immutata, ossia se ne riconfermerebbe l'iter attuale, ai sensi dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, per la fattispecie di nuovi PRGC, di Varianti urbanistiche generali agli strumenti vigenti oltre che per le Varianti allo strumento urbanistico di conformazione al PPR che prevedono anche nuove previsioni di cui all'art. 63 sexies, non riconducibili alle lettere b), c), g), h), i), k), l bis) del comma 1.

In via collaborativa si evidenzia che il Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, N.0126/Pres. in attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera C), della Legge regionale 23 febbraio 2007, N.5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, verrà, a breve, modificato in alcuni articoli, come condiviso in sede di Comitato tecnico Paritetico Stato-Regione. Si elencano di seguito le modifiche:

- articolo 4, comma 10: il verbale della seduta finale di CPS è sottoscritto nel termine di 45 giorni;
- articolo 4, comma 14: in sede di CSP, qualora la variante interessi beni tutelati dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo 42/2004, il parere di competenza su tali beni è espresso in seno alla Conferenza stessa;
- articolo 7, comma 1: (stralcio della lettera K Viene meno la previsione della trasmissione del rapporto ambientale di VAS con riferimento all'elenco della documentazione tecnica per la Conferenza di servizi paesaggistica ai fini della conformazione o dell'adeguamento al PPR.
- articolo 9, comma 1: gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione, non aventi ad oggetto beni paesaggistici, si dovranno coordinare al PPR e dovranno contenere al loro interno una relazione di coerenza da adottare contestualmente alla variante;
- articolo 9, comma 5: il termine di 30 giorni previsto per la trasmissione delle osservazioni formulate da parte della Regione e degli organi del ministero coincide con il termine che si prevede per il deposito della variante ovvero la verifica di coerenza diviene un documento di variante da predisporre prima dell'adozione e nei trenta giorni successivi del deposito si esprime l'organo competente del MiC.

Si riassumono in breve le modifiche procedurali di cui all'articolo 63 septies della LR 5/2007:

<b>MODIFICHE PROCEDIMENTALI</b>	
<b>VARIANTE AL PRGC DI CONFORMAZIONE al PPR EX ARTICOLO 63 BIS</b>	<b>VARIANTE AL PRGC DI CONFORMAZIONE al PPR EX ARTICOLO 63 SEPTIES ("Variante semplificata")</b>

Soggetta alla procedura di valutazione ambientale strategica	Soggetta a verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
Parere del MIC sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del D.lgs. 42/2004 espresso in Conferenza di servizi oppure nei 90 giorni successivi alla ricezione della deliberazione esecutiva di adozione.	Parere del MIC sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del D.lgs. 42/2004 espresso esclusivamente in Conferenza dei servizi.
Invio della delibera di adozione e della documentazione della Variante alla Regione, che ne cura la pubblicazione sul BUR.  Deposito presso il Comune per la durata di 30 giorni effettivi.	Invio della delibera di adozione e della documentazione della Variante alla Regione, precedentemente alla pubblicazione sul BUR (a cura del Comune) e al deposito della stessa.  Deposito presso il Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.
DGR per la proposizione di eventuali riserve vincolanti entro 90 giorni dalla ricezione della deliberazione consiliare di adozione	Parere vincolante della Regione nei 30 giorni del deposito della Variante ( <u>unicamente in caso di prescrizioni di Conferenza di Servizi</u> )
Post approvazione la Variante è inviata alla Regione, per il controllo finalizzato alla sua conferma di esecutività (entro 60 o 90 giorni) e agli organi competenti del Ministero per la verifica di conformazione di cui all'articolo 146 co.5 del D.lgs. 42/2004 (entro 30 giorni)	Post approvazione la Variante è inviata alla Regione, per l'acquisizione dei dati territoriali, e agli organi competenti del Ministero per la verifica di conformazione di cui all'articolo 146 co.5 del D.lgs. 42/2004 (entro 30 giorni)
La Variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione e relativi atti o della DGR o del decreto del Presidente della Regione sul BUR a cura della Regione	La Variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione sul BUR a cura del Comune

Si allegano alla presente Circolare le indicazioni operative a supporto dei comuni per la conformazione degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale (PPR).

Distinti saluti.

Per il Direttore di servizio  
IL DIRETTORE CENTRALE  
dott.ssa Magda Uliana

Responsabile del procedimento: dott.ssa Magda Uliana – 0403774721- [magda.uliana@regione.fvg.it](mailto:magda.uliana@regione.fvg.it)

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Alberty – 0432555226 – [cristina.alberty@regione.fvg.it](mailto:cristina.alberty@regione.fvg.it)

dott.ssa Antonella Triches – 0432555313-[antonella.triches@regione.fvg.it](mailto:antonella.triches@regione.fvg.it)